SENT. N. 141/2026/M

Giudizio n. 46245

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46245** del registro di segreteria, proposto da **OMISSIS**, nato ad OMISSIS l'OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta De Paola, contro l'Inps, rappresentato e difeso dall'avvocata Mariateresa Nasso.

Udita, nella pubblica udienza del 15 settembre 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l'avvocata Mariateresa Nasso per l'Inps. Nessuno presente per il ricorrente.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 22 aprile 2024, il ricorrente già Generale dell'Esercito, in quiescenza dal 1° ottobre 1998, aveva dedotto di patire una "significativa perdita economica" in ragione dell'avvenuta reintroduzione, da parte dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197, del meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

In diritto, aveva argomentato in punto di ritenuta contrarietà della limitazione della rivalutazione automatica del trattamento

pensionistico ai principi costituzionali e, più segnatamente, agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Richiamando la pregressa giurisprudenza della Corte costituzionale, aveva ricordato che la perequazione integrerebbe uno strumento di natura tecnica, teso a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarderebbe il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica.

Ferma la discrezionalità del legislatore nello stabilire in concreto, per esigenze di bilancio, le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, dovrebbe sempre osservarsi il "vincolo di ragionevolezza", garantendo ai pensionati la conservazione del potere di acquisto.

Il ricorrente aveva, quindi, fatto valere la violazione del principio di legittimo affidamento conseguente al ridimensionamento della rivalutazione automatica, posto che il diritto alla pensione diverrebbe quesito una volta maturati i requisiti per il collocamento a riposo.

La parte aveva, infine, argomentato in punto di ritenuta violazione del principio di diritto unionale di non discriminazione basato sull'età, posto che i censurati interventi ridonderebbero a esclusivo danno dei pensionati e non anche dei dipendenti ancora in servizio.

Mentre, invero, la rivalutazione per i lavoratori in servizio avverrebbe annualmente e in automatico, i pensionati subiscono una decurtazione sensibile.

Il ricorrente, aveva, quindi, prospettato la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 309, l. 29 dicembre 2022, n. 197, invocando, quali parametri, gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., in uno ad apposita

questione pregiudiziale comunitaria ex art. 267 tfue, facendo leva sia sul principio di divieto di discriminazione basato sull'età sia sulla libera circolazione dei lavoratori.

Aveva concluso chiedendo:

- in via preliminare di rito, la rimessione alla Corte costituzionale delle richiamate questioni di costituzionalità;

- nel merito l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni previste dall'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. L'Inps si era costituito con una memoria depositata in data 11 settembre 2024.

Aveva sostenuto che la censurata norma non si discosterebbe da precedenti disposizioni legislative che, pur avendo posto limiti alla rivalutazione automatica delle pensioni, sarebbero state ritenute conformi alla Costituzione e al diritto unionale.

Questioni di costituzionalità del tutto analoghe a quelle sollevate da parte ricorrente sarebbero state già respinte dalla Consulta, in forza delle pronunce nn. 70/2015, 250/2017 e 234/2020.

Come la stessa Corte dei conti ha affermato anche in relazione all'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197, non sussisterebbe, nel nostro ordinamento, alcun diritto quesito alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare in relazione alle pensioni di importo più elevato, siccome dotate di maggiori margini di resistenza agli effetti dell'inflazione.

La censurata normativa non violerebbe, pertanto, gli articoli 3, 36 e 38

della Costituzione, appalesandosi del tutto ragionevole.

Apparirebbe, altresì, priva di fondamento l'eccepita violazione del principio di legittimo affidamento. Non opererebbero, infatti, nella nostra materia, i principi di irretroattività della norma peggiorativa propri di altri settori dell'ordinamento, avendo il legislatore il pieno diritto di modificare successivamente la regolamentazione vigente, specie in un rapporto diacronico come quello pensionistico.

Peraltro, lungi dall'esservi stata una negazione dell'incremento, si sarebbe configurata una mera rideterminazione del suo *quantum*.

Aveva concluso nel senso della infondatezza del proposto ricorso, chiedendone il rigetto.

3. A esito dell'udienza del 26 settembre 2024 questa Corte, in diversa composizione monocratica, aveva emanato l'**ordinanza n. 30, dell'8 ottobre 2024** con la quale aveva sospeso il giudizio sino all'esito del giudizio di costituzionalità di cui all'ordinanza di rimessione n. 33/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana avente a oggetto l'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022; ciò, in considerazione della circostanza che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità avrebbe inciso sulla decisione della presente controversia.

4. Il 28 febbraio 2025 il ricorrente, preso atto che con sentenza n. 19, del 14 febbraio 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate in merito al sopra menzionato art. 1, comma 309, aveva **chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere** con integrale compensazione delle spese.

In data 28 aprile 2025 l'avvocato difensore del ricorrente aveva inoltre

depositato un'**istanza di passaggio in decisione senza discussione della causa.**

5. Nel corso dell'**udienza** del 9 maggio 2025 questo Giudice ha evidenziato l'impossibilità di accogliere l'istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, in quanto irrituale. Assente parte ricorrente, l'Inps ha dichiarato di non riconoscere come cessata la materia del contendere.

6. Con **ordinanza n. 29, del 15 maggio 2025** questa Corte ha innanzitutto preso atto dell'impossibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Quindi, ha valutato la nuova ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 23/2025 con la quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197, invocando, quale parametro, l'articolo 53 Costituzione, nonché i principi di ragionevolezza e di temporaneità delle misure eccezionali. Per quanto sopra ha disposto la c.d. "sospensione impropria" dell'odierno giudizio in attesa della decisione del Giudice delle leggi, con onere gravante sulla parte diligente di riassumere il processo entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.

7. In data 3 marzo 2026 questo Giudice vista la sentenza della Corte costituzionale n. 167, del 13 novembre 2025 e rilevata la mancata riassunzione del giudizio, ha **fissato** per il 15 settembre 2026 **la trattazione del giudizio**.

8. In data 9 marzo 2026 **parte ricorrente** ha depositato una nota con la

quale sulla base della sopra menzionata sentenza del Giudice delle leggi ha affermato che è venuta meno la materia del contendere e che è sopravvenuta una carenza di interesse.

Pertanto, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese tra le parti, "trattandosi di una questione nuova e sussistendo contrasti giurisprudenziali che ne hanno comportato la remissione della questione alla Corte Costituzionale".

9. Nel corso dell'**udienza del 15 settembre 2026** l'avvocata Nasso per l'Inps ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.

DIRITTO

1. Successivamente all'ordinanza di questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti n. **29, del 15 maggio 2025** la questione oggetto del presente giudizio è stata decisa con sentenza della Corte costituzionale n. 167, del 13 novembre 2025, pubblicata sulla G.U. il 19 novembre 2025.

Le parti non hanno provveduto alla riassunzione del giudizio nel termine assegnato con l'ordinanza n. 29/2025. Pertanto, ai sensi dell'art. 111, comma 1 del codice della giustizia contabile, dev'esserne dichiarata l'estinzione.

2. Le spese, ai sensi del successivo comma 8 del sopramenzionato articolo del codice della giustizia contabile, restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente

pronunciando, dichiara l'**estinzione del giudizio**.

Nulla per le spese.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 21 settembre 2026

p. Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 21 settembre 2026

p. Il Direttore di Segreteria Dott.ssa Lucia Caldarelli(f.to digitalmente)